

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

IPOTESI DI ACCORDO RELATIVO ALLA DISTRIBUZIONE DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE DELL'A.D. ANNO 2016

PARTE I CAMPO DI APPLICAZIONE E DURATA DELL'ACCORDO

Art. 1 (Durata e campo di applicazione)

1. Le parti convengono che il presente Accordo abbia efficacia dal 1° gennaio 2016 fino alla sottoscrizione del successivo e si riferisca al solo personale civile del Comparto Ministeri delle Aree prima, seconda e terza in servizio presso gli Enti del Ministero della Difesa (AD).
2. Il presente Accordo non si applica al personale comunque in servizio presso gli Enti attribuiti alla gestione dell'Agenzia Industrie Difesa (AID) e al personale destinatario dell'indennità accessoria di diretta collaborazione prevista dall'art. 19, comma 11, d.P.R. 15.3.2010, n. 90, fatta eccezione per le disposizioni di cui agli articoli 10 e 19.

Art. 2 (Ammontare dei fondi AD ed AID)

1. Lo stanziamento sul capitolo 1375 per l'esercizio finanziario 2016 è pari a complessivi **€ 57.142.318,00** al lordo degli oneri datoriali. Detto stanziamento sarà eventualmente integrato dalle risorse variabili che potrebbero affluire successivamente al Fondo Unico di Amministrazione.

Art. 3 (Determinazione dei fondi)

1. Il fondo dell'AID viene determinato in **€ 2.285.692,72** pari al 4% dello stanziamento di cui al precedente art. 2. La parte restante, pari ad **€ 54.856.625,28**, costituisce il fondo dell'AD.
2. In sede di ripartizione delle somme che confluiranno in bilancio ai sensi del successivo art. 16, il fondo dell'AID potrà essere integrato con apposito conguaglio atto ad assicurare alle unità produttive dell'Agenzia lo stesso Fondo Unico di Sede *pro capite* riconosciuto agli enti della Difesa.

PARTE II
POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 4

(Determinazione della spesa e del contingente per le PO)

1. In applicazione degli arti 18 e 19 CCNL 16 febbraio 1999, la spesa per retribuire le posizioni organizzative ammonta a complessivi € **2.525.281,00** al lordo datoriale.
2. Il contingente delle posizioni organizzative è fissato in **1.723** unità.

PARTE III
PARTICOLARI POSIZIONI DI LAVORO - TURNI - REPERIBILITÀ

Art. 5

(Accantonamenti per le particolari posizioni di lavoro, i turni e la reperibilità)

1. Per coprire le esigenze relative alle particolari posizioni di lavoro, ai turni ed alla reperibilità dell'anno 2016 vengono accantonate le seguenti somme rispettivamente al netto e al lordo datoriale:

| voci di spesa | importo netto datoriale | importo lordo datoriale |
|--|------------------------------------|------------------------------------|
| particolari posizioni di lavoro | € 2.380.000,00 | € 3.158.260,00 |
| turni | € 4.932.000,00 | € 6.544.764,00 |
| reperibilità | € 2.072.297,18 | € 2.749.938,36 |

2. In base alle segnalazioni degli enti, la DG per il personale civile elabora appositi elenchi con indicate, per ciascuno di essi, le assegnazioni da operare, negli anzidetti limiti finanziari, per soddisfare le esigenze di particolari posizioni di lavoro, turni e reperibilità.

Art. 6

(Particolari posizioni di lavoro)

1. Preso atto delle particolari situazioni lavorative riscontrabili presso gli enti dell'AD, si provvede di seguito a riportarne la tipologia, denominandole *particolari posizioni di lavoro*:
 - a) sede disagiata;
 - b) rischio radiologico e indennità professionale;
 - c) rischio, anche per operatori subacquei;
 - d) bonifica campi minati;
 - e) disattivazione di ordigni esplosivi ed artifici pirotecnici non riconosciuti;
 - f) indennità di mansione ai centralinisti non vedenti;
 - g) imbarco (su natanti e su unità navali di tutte le FFAA);
 - h) indennità per la distruzione delle armi chimiche.
2. La disciplina delle predette particolari posizioni di lavoro viene riportata nei rispettivi allegati dal n. 1 al n. 8.

Art. 7

(Turni)

1. Per finanziare le esigenze relative ai turni è operata una specifica assegnazione a favore degli enti nei limiti dell'accantonamento di cui al precedente art. 5.
2. La disciplina della relativa indennità viene riportata nell'allegato 9.

Art. 8

(Reperibilità)

1. Per finanziare le esigenze relative alla reperibilità è operata una specifica assegnazione a favore degli enti nei limiti dell'accantonamento di cui al precedente art. 5.
2. La disciplina della relativa indennità viene riportata nell'allegato 10.

PARTE IV

INDENNITÀ' DI MOBILITÀ'

Art. 9

(Accantonamento per l'indennità di mobilità)

1. Preso atto dei processi di ristrutturazione che interessano gli enti dell'AD, i quali comportano tra l'altro la necessità di riallocare il personale civile, è accantonato nel Fondo Unico di Amministrazione un importo di € **170.000,00** al lordo datoriale per soddisfare le esigenze connesse al trattamento economico di trasferimento.
2. Quanto residua dal parziale utilizzo del predetto accantonamento rimane nella disponibilità del FUA e confluisce, quale risorsa aggiuntiva, nella disponibilità del FUS di cui al successivo art. 11.
3. La corresponsione della correlata *indennità di mobilità* avrà luogo in conformità della disciplina contenuta nell'Allegato 11.

**PARTE V
SVILUPPI ECONOMICI**

Art. 10

Accantonamento delle risorse e contingenti per gli sviluppi economici all'interno delle aree con decorrenza 1° gennaio 2016)

1. Dall'ammontare del FUA 2016 viene accantonata la somma di € 14.254.900,06 per finanziare, al lordo datoriale nella misura del 38,38%, gli sviluppi economici interni alle aree funzionali previsti dagli artt. 17, 18 e 19 del CCNL 14.9.2007. Il numero complessivo di passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente superiore all'interno delle aree sarà pari a 7.002 unità e la decorrenza giuridica ed economica degli stessi sarà il 1° gennaio 2016. I criteri per l'attribuzione degli sviluppi economici sono definiti nell'allegato 12.
2. Per le finalità indicate al precedente comma vengono individuati per l'anno 2016 i seguenti contingenti di personale cui attribuire la fascia retributiva immediatamente superiore al termine dello svolgimento delle apposite procedure selettive:

| AREA | PASSAGGIO RETRIBUTIVO | N. DI UNITA' DI PERSONALE | DIFFERENZIALE UNITARIO ANNUO (LORDO STATO) | TOTALE ANNUO (LORDO STATO) |
|------|-----------------------|---------------------------|--|----------------------------|
| III | Da F6 ad F7 | 10 | 2.670,70 | 26.707,00 |
| III | Da F5 ad F6 | 20 | 2.778,27 | 55.565,40 |
| III | Da F4 ad F5 | 66 | 2.495,86 | 164.726,76 |
| III | Da F3 ad F4 | 139 | 3.795,12 | 527.521,68 |
| III | Da F2 ad F3 | 109 | 2.329,53 | 253.918,77 |
| III | Da F1 ad F2 | 408 | 1.141,25 | 465.630,00 |

| AREA | PASSAGGIO RETRIBUTIVO | N. DI UNITA' DI PERSONALE | DIFFERENZIALE UNITARIO ANNUO (LORDO STATO) | TOTALE ANNUO (LORDO STATO) |
|------|-----------------------|---------------------------|--|----------------------------|
| II | Da F5 ad F6 | 30 | 926,44 | 27.793,20 |
| II | Da F4 ad F5 | 35 | 1.045,34 | 36.600,20 |
| II | Da F3 ad F4 | 630 | 1.729,34 | 1.089484,20 |
| II | Da F2 ad F3 | 5.434 | 2.101,74 | 11.420.855,16 |
| II | Da F1 ad F2 | 105 | 1.628,64 | 171.007,20 |

| AREA | PASSAGGIO RETRIBUTIVO | N. DI UNITA' DI PERSONALE | DIFFERENZIALE UNITARIO ANNUO (LORDO STATO) | TOTALE ANNUO (LORDO STATO) |
|------|-----------------------|---------------------------|--|----------------------------|
| I | Da F2 ad F3 | 15 | 946,78 | 14.201,70 |
| I | Da F1 ad F2 | 1 | 888,78 | 888,78 |

| NUMERO TOTALE PASSAGGI RETRIBUTIVI | ONERE FINANZIARIO COMPLESSIVO |
|------------------------------------|-------------------------------|
| 7002 | 14.254.900,06 |

3. Il differenziale economico dovuto al personale che consegue lo sviluppo alla fascia retributiva immediatamente superiore a quella posseduta sarà corrisposto agli aventi diritto sia a titolo di stipendio, sia, ove spettante, a titolo di indennità di amministrazione.
4. Il punteggio complessivo ottenuto sulla base dei criteri riportati nell'allegato 12 sarà diminuito, con riferimento alle sanzioni disciplinari irrogate nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda di partecipazione, nei termini seguenti:
2 punti per ogni multa

PARTE VI
Trattamento economico
accessorio premiale

Art. 11
(Performance individuale e Fondo Unico di Sede)

1. A seguito dei precedenti accantonamenti la somma destinata sia a remunerare la *performance* individuale dei dipendenti civili dell'AD sia a costituire i Fondi Unici di Sede ammonta complessivamente ad **€ 25.453.481,87**.
Tale importo è utilizzato, ai sensi degli artt. 7 e 45 d.lgs. 165/2001 e dell'art. 32 CCNL Comparto Ministeri 1998-2001, secondo le modalità indicate agli artt. 12, 13 e 14, nella misura del **20%** per remunerare la *performance* individuale del personale civile dell'AD, in base al *Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale del personale civile delle aree funzionali* approvato dal Ministro della Difesa *pro tempore* in data 10 novembre 2015, e nella misura del restante **80%** per promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali.

Art. 12
(Performance individuale)

1. La somma complessivamente destinata a remunerare la *performance* individuale dei dipendenti civili dell'AD ammonta ad **€ 6.363.370,47**. Pertanto, in base al numero dei dipendenti in servizio al 1° gennaio 2016 l'importo *pro capite* teorico da riconoscere alla *performance* individuale è pari ad **€ 236,81** al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro, corrispondenti ad **€ 178,46** al netto degli oneri a carico del datore di lavoro.
2. Ai dipendenti che, in base al sistema di misurazione e valutazione della *performance* individuale, abbiano conseguito al termine del periodo valutativo un punteggio compreso tra:

| | |
|----------|---|
| 0 e 40 | non competerà alcun compenso correlato alla <i>performance</i> individuale |
| 41 e 50 | competerà un compenso pari al 45% dell'importo <i>pro capite</i> teorico correlato alla <i>performance</i> individuale |
| 51 e 70 | competerà un compenso pari al 60% dell'importo <i>pro capite</i> teorico correlato alla <i>performance</i> individuale |
| 71 e 90 | competerà un compenso pari all'80% dell'importo <i>pro capite</i> teorico correlato alla <i>performance</i> individuale |
| 91 e 100 | competerà un compenso pari al 100% dell'importo <i>pro capite</i> teorico correlato alla <i>performance</i> individuale |

Le somme che dovessero residuare in conseguenza dell'attribuzione di compensi inferiori alla misura del 100% dell'importo teorico previsto per la *performance* individuale saranno redistribuite in ragione delle medesime percentuali di merito assegnate in sede di valutazione della *performance*.

3. Qualora le somme accantonate in base agli articoli precedenti non siano integralmente spese, le quote residue incrementeranno gli importi di cui al successivo art. 13, comma 1.

Art. 13 (Fondo Unico di Sede)

1. La somma complessivamente destinata alla costituzione dei Fondi Unici di Sede (FUS) ammonta ad **€ 19.090.111,40**. Pertanto, in base al numero dei dipendenti in servizio al 1° gennaio 2016 l'importo *pro capite* teorico FUS è pari a: **€ 710,44** al lordo degli oneri a carico del datore di lavoro, corrispondenti a **€ 535,37** al netto degli oneri a carico del datore di lavoro.
2. Detto "importo *pro capite* teorico" costituisce la quota unitaria che, moltiplicata per il numero dei dipendenti in servizio al 1° gennaio presso un ente, dà luogo alla determinazione dell'ammontare complessivo del Fondo Unico di Sede a disposizione dell'ente.
3. L'importo effettivamente corrisposto ai singoli lavoratori differirà da quello "medio teorico" utilizzato per quantificare il Fondo, sia a causa delle cessazioni ed immissioni in servizio verificatesi durante l'anno, sia a causa delle differenziazioni da lavoratore a lavoratore dovute all'applicazione dei criteri adottati per la distribuzione del FUS.
4. Le parti convengono di destinare, in relazione al numero di unità di nuova assunzione a seguito di mobilità, concorso pubblico, transito di personale militare all'impiego civile e personale in posizione c.d. di "comando in", una quota aggiuntiva di FUS all'Ente di assegnazione del personale assunto e/o transitato nell'anno 2016 in proporzione ai mesi di servizio prestati da ciascun dipendente. Per il personale riassegnato a seguito di soppressione dell'ente l'intera quota andrà parimenti riassegnata all'ente di destinazione, il quale dovrà tenere conto della attività svolta nell'ente soppresso.

Art. 14 (Finalità del Fondo Unico di Sede e criteri di riferimento alla contrattazione di posto di lavoro per la distribuzione del FUS)

1. Il FUS di ogni singolo ente dovrà essere utilizzato per promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali ai sensi degli artt. 7 e 45 d.lgs. 165/2001 e pertanto potrà essere destinato a:
 - a. remunerare, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento accessorio, anche a fronte di straordinarie ed imprevedibili esigenze, situazioni e condizioni di lavoro caratterizzanti l'attività istituzionale dell'ente (art. 45, comma 3 lett. c, d.lgs. 165/2001), nei limiti del 10% del FUS;
 - b. remunerare i turni e la reperibilità il cui fabbisogno ecceda l'assegnazione di cui all'art. 5, nei limiti del 20% del FUS;
 - c. compensare, ai sensi dell'art. 32, comma 2, CCNL 16.2.1999, il lavoro straordinario qualora le risorse di cui all'art. 30 del citato CCNL siano esaurite, nei limiti del 3% del FUS;
 - d. incentivare, ai sensi dell'art. 32, CCNL 16.2.1999, degli artt. 21, 22 e 23, CCNL 14.9.2007 e degli artt. 2 e 3, CCNL 23.1.2009, la produttività nell'ambito di specifici progetti, programmi e/o piani di lavoro di miglioramento delle attività lavorative o di mantenimento di apprezzabili livelli di servizio, in misura non inferiore al 67% del FUS.
2. In base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti e al grado di adeguatezza dell'effettivo apporto del dipendente, accertati per mezzo del vigente sistema di valutazione del personale delle aree funzionali dell'AD, il titolare dell'ente procede alla distribuzione del FUS secondo i punteggi e nelle misure previste al precedente art. 12.
3. In sede di contrattazione locale, oltre alla ripartizione del FUS tra le voci di impiego di cui al comma 1, si potrà anche convenire di destinare le somme del medesimo a incremento del

trattamento economico accessorio correlato alla performance individuale di cui al precedente art. 12.

4. Il personale che percepisce l'indennità di PO non può essere escluso dal novero dei soggetti destinatari del FUS.

Art. 15
(Informazione alle OO.SS.)

1. Ai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 2, CCNL 16.2.1999 dovranno essere forniti, a richiesta e nel rispetto delle vigenti prescrizioni in materia di privacy, i dati complessivi relativi a tutte le corrisposizioni in materia di FUA/FUS, evidenziando in maniera disaggregata il numero di dipendenti per ciascun coefficiente assegnato.

PARTE VII
ULTERIORI SOMME DEL FUA

Art. 16
(Utilizzazione delle ulteriori somme disponibili)

1. Le ulteriori risorse che, eventualmente, affluiranno al FUA a titolo di somme cd. variabili relative alle cessazioni dal servizio del personale avvenute nell'anno precedente (retribuzione individuale di anzianità; ex posizioni super; percorsi formativi; sviluppi economici; indennità di amministrazione) ed ai risparmi di gestione riferiti alle spese di personale saranno oggetto □ previa quantificazione delle stesse □ di uno specifico accordo stipulato nel rispetto dei limiti di cui all'art. 1, comma 236 della l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016).

PARTE VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17
(Specchio di ripartizione)

1. Per una più capillare e dettagliata conoscenza del presente Accordo, vengono annessi gli specchi nei quali vengono riportati, anche al netto degli oneri datoriali, i vari accantonamenti disposti negli articoli che precedono, relativi alla distribuzione del FUA (All. 13).

Art. 18
(Allegati)

Formano parte integrante del presente Accordo i seguenti allegati:

1. indennità per sede disagiata (art. 6);
2. rischio radiologico ed indennità professionale (art. 6);
3. indennità di rischio - anche per operatori subacquei (art. 6);
4. indennità per bonifica dei campi minati (art. 6);
5. indennità per disattivazione di ordigni esplosivi ed artifici pirotecnici non riconosciuti (art. 6);
6. indennità per mansione ai centralinisti non vedenti (art. 6);
7. indennità di imbarco/lavorazione (art. 6);
8. indennità distruzione armi chimiche ed efficienza apparati di bonifica e dispositivi di protezione NBC (art. 6);
9. indennità per turni (art. 7);
10. indennità per reperibilità (art. 8);
11. indennità di mobilità con tabella retributiva in appendice (art. 9);

12. criteri per l'attribuzione degli sviluppi economici (art. 10);
13. distribuzione delle somme disponibili 2016 (art. 17).

Art. 19

(Intesa programmatica sugli sviluppi economici all'interno delle aree con decorrenza dal 1° gennaio 2017)

1. Le parti concordano di programmare, ai sensi dell'articolo 18, comma 3 del CCNL – Comparto Ministeri 2006-2009, sottoscritto il 14 settembre 2007, un numero di passaggi da una fascia retributiva a quella immediatamente superiore all'interno delle aree pari a 9.972 unità.
2. I suddetti passaggi alla fascia retributiva immediatamente superiore avranno decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2017 e il relativo onere finanziario, pari a € 18.669.363,00, graverà sulle risorse consolidate del fondo unico di amministrazione per l'anno 2017.
3. L'individuazione dei contingenti di personale cui attribuire la fascia retributiva immediatamente superiore al termine dello svolgimento delle procedure selettive previste dall'articolo 18 del richiamato CCNL e la connessa quantificazione delle risorse finanziarie occorrenti è riportata nella tabella sottostante:

| AREA | PASSAGGIO RETRIBUTIVO | N. DI UNITA' DI PERSONALE | DIFFERENZIALE UNITARIO ANNUO (LORDO STATO) | TOTALE ANNUO (LORDO STATO) |
|------|-----------------------|---------------------------|--|----------------------------|
| III | Da F6 a F7 | 5 | 2.670,70 | 13.353,50 |
| III | Da F5 a F6 | 21 | 2.778,27 | 58.343,67 |
| III | Da F4 a F5 | 171 | 2.495,86 | 426.792,06 |
| III | Da F3 a F4 | 118 | 3.795,12 | 447.824,16 |
| III | Da F2 a F3 | 444 | 2.329,53 | 1.034.311,32 |
| III | Da F1 a F2 | 121 | 1.141,25 | 138.091,25 |
| AREA | PASSAGGIO RETRIBUTIVO | N. DI UNITA' DI PERSONALE | | |
| II | Da F5 a F6 | 27 | 926,44 | 25.013,88 |
| II | Da F4 a F5 | 975 | 1.045,72 | 1.019.577,00 |
| II | Da F3 a F4 | 3.944 | 1.729,34 | 6.820.516,96 |
| II | Da F2 a F3 | 4.092 | 2.101,74 | 8.600.320,08 |
| II | Da F1 a F2 | 50 | 1.628,64 | 81.432,00 |
| AREA | PASSAGGIO RETRIBUTIVO | N. DI UNITA' DI PERSONALE | | |
| I | Da F2 a F3 | 4 | 946,78 | 3.787,12 |

| NUMERO TOTALE PASSAGGI RETRIBUTIVI | ONERE FINANZIARIO COMPLESSIVO |
|------------------------------------|-------------------------------|
| 9.972 | € 18.669.363,00 |

4. Il contenuto della presente intesa sarà recepito dall'accordo nazionale integrativo per l'utilizzo del fondo unico di amministrazione per l'anno 2017, nel cui ambito sarà disciplinato, unitamente agli altri istituti contrattuali, l'impiego delle risorse che dovessero eventualmente residuare dall'accantonamento di € 18.669.363,00.

IL DELEGATO ALLA CONTRATTAZIONE
(Dr.ssa Anita Corrado)

.....

F.P. C.G.I.L.

C.I.S.L. F.P.S.

U.I.L. P.A. Difesa.....

F.L.P. – Difesa

FED.CONF.SAL./UNSA.....

USB – P.I.

FEDERAZIONE INTESA

Roma,